

ACCORDO DI RISERVATEZZA

tra

CFB Srl semplificata, società di diritto italiana con sede legale in Roma (Italia), in persona del legale rappresentante, di seguito indicata come “**CFB**”,

e

_____ società di diritto _____ con sede legale in _____

_____, in persona di _____, legale

rappresentante, di seguito indicata come _____,

(di seguito indicate congiuntamente come le “Parti” e singolarmente come la “Parte”)

PREMESSO CHE

- a) La CFB è interessata alla collaborazione con la su indicata Parte;
- b) _____, operante nel settore _____, ha manifestato interesse a collaborare con CFB;
- c) durante le trattative, come pure in caso di stipula di contratti, le Parti si scambieranno informazioni tecniche e documenti considerati riservati e confidenziali;
- d) la divulgazione a terzi di tali informazioni tecniche e documenti arrecherebbe un pregiudizio irreparabile all’attività ed agli interessi della Parte che li ha forniti.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo di riservatezza.

2. Oggetto

Il presente accordo disciplina gli obblighi di riservatezza cui devono attenersi le Parti nel trattamento delle Informazioni Tecniche e dei Documenti definiti all’articolo 3, di cui esse verranno a conoscenza in ragione e per effetto delle trattative precontrattuali e dell’eventuale affidamento del contratto richiamato nella lettera c) della premessa.

3. Definizioni

Ai fini del presente accordo di riservatezza:

- i. per “**Documenti**” si intendono, sempre in via esemplificativa e non esclusiva, fotografie, schizzi, bozze, calcoli, progetti, processi, schemi, prototipi, software, formule e simili inerenti i sistemi industriali della CFB e di _____
- ii. per “**Gruppo CFB**” si intendono tutte le società che, ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile Italiano, sono considerate, oggi ed in futuro, controllate e/o collegate con la CFB Srls.

- iii. per “**Informazioni Tecniche**” si intendono, in via esemplificativa e non esclusiva, le condizioni operative, il know-how e lo show-how inerenti i sistemi industriali della CFB e di

4. Obblighi di Riservatezza

Le Parti riconoscono il carattere riservato e confidenziale di tutte le Informazioni Tecniche ed i Documenti e conseguentemente si impegnano:

- i. ad utilizzare le Informazioni Tecniche ed i Documenti secondo correttezza e buona fede e, comunque, nella misura e con i mezzi strettamente necessari allo svolgimento delle trattative precontrattuali ed all'esecuzione del contratto richiamato nella lettera c) della premessa;
- ii. a non divulgare e/o comunicare a terzi in alcun modo le Informazioni Tecniche ed i Documenti.

5. Informazioni Tecniche e Documenti non riservati

Fermo restando quanto previsto all'articolo 4, alle Parti non sarà interdetta la divulgazione di quelle notizie:

- i. che esse sono tenute a comunicare in osservanza di previsioni normative o per effetto di un ordine giudiziario o di un provvedimento amministrativo, purché la Parte che procede alla divulgazione ne dia comunicazione all'altra Parte prima di effettuare la divulgazione stessa, al fine di consentire una adeguata tutela delle Informazioni Tecniche e dei Documenti;
- ii. la cui divulgazione sia stata preventivamente autorizzata per iscritto dalla Parte interessata a mantenere la segretezza delle Informazioni Tecniche e dei Documenti.

L'onere di provare che le Informazioni Tecniche ed i Documenti siano stati divulgati in ottemperanza a quanto precede resta a carico delle Parte che ha proceduto alla divulgazione.

6. Misure atte a prevenire la divulgazione delle Informazioni e dei Documenti

Le Parti adotteranno tutte le misure di sicurezza idonee per evitare i rischi di accessi non autorizzati alle Informazioni Tecniche ed ai Documenti.

Le Parti non potranno copiare, duplicare, riprodurre o registrare in nessuna forma e con nessun mezzo, in tutto od in parte, le informazioni Tecniche ed i Documenti, salvo che tali attività si rendano necessarie ai meri fini di conservare ed archiviare copia informatica di questi ultimi per evitarne la irreversibile cancellazione (cosiddetto “backup”).

Le Parti limiteranno al massimo la distribuzione delle Informazioni Tecniche e dei Documenti all'interno della propria organizzazione e faranno sottoscrivere ad ogni soggetto che avrà accesso e/o utilizzerà le Informazioni Tecniche ed i Documenti un atto che lo obblighi al rispetto di tutte le clausole contenute nel presente accordo di riservatezza.

La divulgazione delle Informazioni Tecniche e dei Documenti a terzi non appartenenti all'organizzazione aziendale delle Parti è permessa solo previa autorizzazione della Parte interessata a mantenere la segretezza delle Informazioni e dei Documenti e nella misura strettamente necessaria per eseguire il contratto richiamato nella lettera c) della premessa. In questo caso sarà richiesto ad ogni persona che accederà o userà le Informazioni Tecniche ed i Documenti di sottoscrivere un accordo che riporterà tutte le clausole contenute nel presente accordo.

7. Proprietà delle Informazioni e dei Documenti

Le Informazioni Tecniche ed i Documenti rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che li ha forniti.

Nessuna clausola del presente accordo di riservatezza potrà essere interpretata come concessione di licenze (esclusive o meno) o di altri diritti su marchi, brevetti, segni distintivi, invenzioni o proprietà industriali ed intellettuali da una Parte all'altra.

Ciascuna Parte dovrà distruggere e/o restituire alla Parte che li ha forniti, su richiesta meramente discrezionale di quest'ultima, tutte le Informazioni Tecniche ed i Documenti in suo possesso, unitamente alle relative copie, estratti e registrazioni.

Ciascuna Parte non utilizzerà le Informazioni Tecniche ed i Documenti forniti dall'altra Parte per svolgere attività concorrenziali, dirette od indirette, in danno degli interessi di quest'ultima.

8. Durata dell'accordo di riservatezza

Gli obblighi assunti dalle Parti saranno vincolanti dalla data di sottoscrizione del presente accordo di riservatezza e per 5 (cinque) anni successivi all'interruzione delle trattative od alla risoluzione del contratto richiamato nella lettera c) della premessa.

9. Risarcimento di danni, manleva e penali

Le Parti sono consapevoli che ogni uso delle Informazioni Tecniche e dei Documenti in maniera difforme dal presente accordo di riservatezza provocherebbe danni irreparabili alla Parte che li ha forniti.

La Parte che ha usato le Informazioni Tecniche ed i Documenti in maniera difforme rispetto al presente accordo di riservatezza sarà tenuta a risarcire all'altra Parte tutti i suddetti danni ed a manlevare quest'ultima da eventuali responsabilità nei confronti di terzi.

10. Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione che si intenda necessaria ai sensi del presente accordo di riservatezza dovrà essere effettuata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno oppure e-mail con "richiesta di conferma di lettura" ai seguenti recapiti:

CFB Srls

Indirizzo e-mail: direzione@cfb-srls.it

indirizzo postale: _____

Indirizzo e-mail: _____

11. Accordi precedenti e modifiche

Il presente accordo di riservatezza sostituisce qualsiasi precedente intesa intervenuta tra le Parti sullo stesso oggetto. Eventuali modifiche e/o integrazioni dello stesso non saranno efficaci se non pattuite per iscritto.

12. Rinunce ed assenza di rinunce

In nessun caso il mancato esercizio di un diritto o la tolleranza mostrata per la violazione di un obbligo derivante dal presente accordo di riservatezza potrà essere intesa come rinuncia e/o modifica implicita alle disposizioni in esso contenute.

13. Invalidità di clausole

L'invalidità di una o più clausole contenute nell'accordo di riservatezza non avrà effetto sulle restanti previsioni del presente accordo di riservatezza né su qualsiasi parte del medesimo.

14. Spese

Le eventuali spese di stipulazione e registrazione in caso d'uso del presente accordo di riservatezza saranno a carico della Parte che via ha interesse.

15. Legge applicabile e foro giurisdizionale

Il presente accordo di riservatezza è disciplinato ed interpretato secondo le leggi della Repubblica Italiana.

Per ogni eventuale controversia che scaturisca dal presente accordo sarà competente in via esclusiva il foro di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, data _____

Il rappresentante legale di CFB Srls

Il rappresentante legale di _____

Ai sensi e per gli affetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile Italiano, si approvano specificatamente gli articoli 4,6,9,15 del presente accordo di riservatezza.

Roma, data _____

Il rappresentante legale di CFB Srls

Il rappresentante legale di _____
